REGOLAMENTO (CE) N. 1986/1999 DELLA COMMISSIONE del 16 settembre 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 (4),

visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia (5), in particolare l'articolo 8.

- considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999;
- considerando che, a norma dell'articolo 8 del regola-(2) mento (CE) n. 1897/1999 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE)

n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima:

- considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri (3) all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;
- considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 10 al 16 settembre 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 59,98 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 1999.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

^(*) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (*) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18. (*) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (*) GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16. (*) GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.